

Allegato A)

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE,
FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013
ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) Regione Abruzzo.

Disposizioni regionali di attuazione del DM 22 dicembre 2009 n. 30125 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" – modificato ed integrato dal DM 10346 del 13 maggio 2011.

Sostegno a misure di investimento così come definite all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 65/11 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05 - Misura 322.


MISURE AD INVESTIMENTO

Misure 322 - "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi"

ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. **380** del **27 MAG 2013**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dot. Walter Gariani)



INDICE

1. PREMESSA E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
1.1 Impostazione metodologica	3
2. IMPEGNI DERIVANTI DALL'ADESIONE AD UNA O PIÙ MISURE DEL PSR	3
3. MODALITÀ DI APPLICAZIONE	4
3.1 Individuazione degli impegni	4
3.2 Elaborazione degli indici di verifica	4
4. MODALITÀ DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI GRADUALI PER MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI.....	5
5. ELENCO IMPEGNI	8
6. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNE TIPOLOGIE DI VINCOLO.....	12
7. SCHEDA IMPEGNI ACCESSORI.....	13
8. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER DETERMINATE TIPOLOGIE DI IMPEGNI.....	14
8.1 Scheda di valutazione n.° 1.....	15
9. GLOSSARIO.....	16



1. PREMESSA E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente documento è finalizzato a disciplinare l'applicazione di riduzioni ed esclusioni a norma del regolamento CE 65/2011 e del DM 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i, modificato ed integrato dal DM 10346 del 13 maggio 2011.

Le presenti disposizioni riguardano i casi di infrazione di impegni da parte dei beneficiari relativamente alla misura 322 dell'Asse 3 del PSR Abruzzo 2007/2013.

1.1 Impostazione metodologica

Di seguito è definita la metodologia di calcolo delle riduzioni, delle sanzioni e delle esclusioni da applicarsi in caso di violazione degli impegni previsti dalla misura 322 del P.S.R. Abruzzo 2007-2013.

Il metodo adottato si articola sostanzialmente nei passaggi di seguito descritti:

1. Fase preliminare:

- individuazione degli impegni e del loro livello di disaggregazione;
- individuazione della tipologia di controllo da applicare;
- correlazione degli impegni con gli obiettivi della misura.

2. Elaborazione degli indici di verifica e dei conseguenti livelli di violazione per indicatore.

Individuazione della lista di impegni ed ulteriori passaggi preparatori:


- a) estrapolazione di tutti gli impegni definiti nel PSR e nel bando attuativo della misura;
- b) individuazione, per ciascun impegno del relativo livello di disaggregazione, inteso come livello minimo di applicazione omogenea dello stesso;
- c) valutazione, per ciascun impegno, degli effetti e delle conseguenze dell'inadempienza quale condizione di non ammissibilità o di riduzione graduale dell'importo erogabile, fino all'eventuale esclusione totale del beneficiario dal pagamento in casi particolarmente gravi;
- d) indicazione delle modalità di verifica dell'impegno (documentale o speditiva);
- e) individuazione degli obiettivi correlati con ciascun impegno previsto dalla misura/ azione oggetto d'esame;
- f) definizione degli impegni orizzontali comuni a tutte le misure di investimento come definite dai regolamenti CE 1698/2005 e s.m.i. e 65/ 2011;
- g) elencazione, per ciascuna misura/azione, degli impegni specifici in una apposita tabella riepilogativa così articolata:
 1. impegni essenziali la cui violazione comporta la decadenza della domanda di aiuto;
 2. impegni accessori la cui violazione comporta la riduzione parziale del contributo riferita ad una specifica spesa inammissibile;
 3. impegni accessori la cui violazione comporta una riduzione progressiva del contributo concesso.

2. IMPEGNI DERIVANTI DALL'ADESIONE AD UNA O PIÙ MISURE DEL PSR

Ai sensi degli artt. 50 e 51 del Reg. CE 1698/2005 s.m.i., così come modificato dal Reg. CE 74/2009, la partecipazione alle misure del PSR e l'accettazione di un provvedimento di concessione del contributo comportano l'assunzione, da parte del beneficiario, di alcuni obblighi di ordine procedurale e di alcuni impegni nell'esecuzione dell'intervento sovvenzionato.

Gli impegni da rispettare, per le misure in esame, sono previsti nelle schede di misura/azione per la quale il beneficiario presenta domanda di aiuto/pagamento, così come descritte nel PSR 2007-2013 Abruzzo e nei relativi Avvisi Pubblici.

Si definiscono **impegni essenziali** quegli impegni la cui violazione risulta particolarmente grave e tale da pregiudicare il proseguimento dell'impegno medesimo; in tali casi si prevede; ai sensi dell'art. 19, comma 4, del DM 30125 del 22.12.09 e s.m.i, la decadenza totale dal contributo per la misura/azione di cui trattasi, con il recupero degli importi eventualmente già erogati.



Qualora siano accertate eventuali inadempienze ad uno o più **impegni non essenziali o accessori**, si applicano le riduzioni e le esclusioni previste nel presente provvedimento, per le quali si rimanda agli appositi indici di verifica predisposti nell'ambito di ciascuna scheda riepilogativa attinente alla misura o azione di riferimento.

Per ciascun impegno è redatta una scheda riassuntiva contenente: l'indicazione della Misura e/o dell'Azione; la descrizione dell'impegno associato ad un numero progressivo; le modalità di controllo previste; una griglia di indici di verifica per il calcolo delle riduzioni gradualità.

3. MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Sono stabilite, per le tipologie di azioni previste nell'ambito della misura 322 dell'Asse 2 del PSR Abruzzo 2007/2013, le seguenti modalità di individuazione degli impegni e di elaborazione degli indici di verifica.

3.1 Individuazione degli impegni

I singoli impegni sono estrapolati dalla scheda di misura del PSR e/o dal relativo Avviso Pubblico e per ognuno di essi è individuato il livello di attribuzione (alla misura, ovvero all'operazione).

Sempre con riferimento al singolo impegno è determinata la tipologia di controllo. Le domande di pagamento presentate dai beneficiari sono sottoposte a controlli finalizzati a verificare il rispetto dei requisiti di accesso alla misura, delle disposizioni procedurali e degli impegni connessi con la realizzazione dell'intervento. In particolare, il sistema dei controlli prevede:

A) controlli amministrativi che, ai sensi dell'art. 24, comma 3 del Reg. CE 65/2011, comprendono la verifica:

- a. della fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati;
- b. della realtà della spesa oggetto della domanda;

c. della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di aiuto.

I controlli amministrativi sono effettuati **sul 100% delle domande di pagamento** e devono prevedere almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata con esclusione tranne, tra gli altri casi, se la stessa operazione fa parte del campione selezionato per il controllo in loco;

B) controlli in loco (artt. 25 e 26, Reg. CE 65/2011), svolti su un campione equivalente ad almeno il 4% della spesa annuale cofinanziata dal FEASR ed il 5% della spesa complessiva per l'intera programmazione;

C) controlli ex post, effettuati su un campione annuale del 2% dei progetti beneficiari dei contributi, mediante il quale si accerterà il mantenimento degli impegni assunti e per i quali è stato già pagato il saldo.

Le **modalità di rilevazione dell'inadempienza** sono individuati per i diversi impegni mediante elementi documentali o mediante evidenze concrete riscontrate nella struttura aziendale.

Infine è individuata la tipologia di penalità da applicare in caso di violazione di ciascun impegno, con la relativa base giuridica.

3.2 Elaborazione degli indici di verifica

Per gli impegni soggetti a riduzioni gradualità sono attuate le seguenti fasi:

1. determinazione del **parametro di valutazione** di ciascun indicatore (rispettivamente di Entità, Gravità e Durata), da intendersi come variabile utilizzata per quantificare l'inadempienza riscontrata;
2. determinazione degli **estremi delle classi di violazione** (Bassa, Media, Alta) previste per ciascun indicatore al fine di determinare una riduzione equa e proporzionale all'infrazione riscontrata;



3. **calcolo della riduzione:** a norma del DM 22 dicembre 2009 sono previste, nel caso di riduzione graduale, percentuali di riduzione pari al 3%, al 10% o al 15% dell'importo erogabile in una data annualità, come da tabella; detto calcolo segue la procedura illustrata nel successivo capitolo 4.

Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	10%
$x \geq 4,00$	15%

4. MODALITÀ DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI GRADUALI PER MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI

Nell'applicazione delle riduzioni si tiene conto delle disposizioni regolamentari di seguito elencate.

Articolo 30 (1) del Reg. (CE) n. 65/2011 - Differenza tra importo erogabile in base alla domanda di pagamento ed importo erogabile in esito all'esame di ammissibilità della domanda di pagamento

I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili.

In tal senso si procede all'esame della domanda di pagamento inoltrata dal beneficiario e si stabilisce l'importo ammissibile al sostegno distinguendo fra:

A) **CONTRIBUTO RICHIESTO (CR):** è l'importo erogabile al beneficiario esclusivamente in base alla domanda di pagamento;

B) **CONTRIBUTO AMMISSIBILE (CA):** è l'importo erogabile al beneficiario in esito all'esame dell'ammissibilità della domanda di pagamento.

Se dall'esame della domanda di pagamento si rileva che la differenza fra l'importo richiesto (lettera A) e l'importo ammissibile a contributo (lettera B) è pari o inferiore al 3%, il contributo erogabile (CE) è pari al contributo ammissibile (CA).

Se dall'esame della domanda di pagamento finale si rileva che l'importo richiesto (lettera A) supera l'importo ammissibile a contributo (lettera B) di oltre il 3%, all'importo stabilito in applicazione della lettera B) si applica una riduzione, ottenendo quale risultato la quantificazione dell'importo del Contributo Erogabile (CE). L'importo della riduzione è calcolato in funzione della differenza tra importo richiesto e importo ammissibile a contributo.

In altri termini, se l'esame della domanda di pagamento finale rileva che il contributo richiesto (CR) supera il contributo ammissibile a liquidazione (CA) di oltre il 3%, il contributo erogabile (CE) è calcolato applicando al contributo ammissibile a liquidazione una riduzione pari alla differenza tra contributo richiesto e contributo ammesso a liquidazione (Δ).

La differenza tra il contributo richiesto e quello ammissibile espressa in percentuale è così calcolata:

$$\Delta\% = 100 \times (CR-CA)/CA$$

Se il Δ risulta superiore al 3%, il contributo erogabile (CE) è così calcolato

$$CE = CA - (CR - CA)$$

Tuttavia **non si applicano riduzioni** se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione nella rendicontazione di quelle spese, ritenute non ammissibili, che hanno causato la richiesta di un contributo (CR) superiore a quello ammissibile.

Le riduzioni si applicano *mutatis mutandis* alle spese non ammissibili individuate nel corso dei controlli in loco e ex-post rispettivamente a norma degli articoli 25 e 29.



Art. 30 (2) del Reg. (CE) n. 65/2011 - False dichiarazioni rese deliberatamente

Qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in questa casistica le false dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 445 DPR 2000 all'atto della presentazione della domanda di aiuto, le altre dichiarazioni rese nelle fasi successive, nonché quelle rese in sede di presentazione della domanda di pagamento.

Art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05 e s.m.i. - Durata delle operazioni d'investimento

L'articolo 72 prevede che "il contributo FEASR resti acquisito ad un'operazione d'investimento se quest'ultima non subisce, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dell'autorità di gestione, modifiche sostanziali che:

- a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico;
- b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di un'attività produttiva.

La violazione di questa disposizione determina la decadenza totale della domanda di aiuto.

Art. 23 (1) del DM 30125 del 22.12.09 e s.m.i. - Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni

Il DM 30125 del 22.12.09 e s.m.i. contiene disposizioni aggiuntive relative all'applicazione delle riduzioni ed esclusioni "in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto" e disciplina la fattispecie di cumulo delle riduzioni.

L'art. 23, comma 1, del DM attribuisce alle Autorità di Gestione dei PSR il compito di individuare le fattispecie di violazione agli impegni ed i parametri per la definizione dei livelli di entità, gravità e durata delle violazioni.

Art. 19 del DM 30125 del 22.12.09 e s.m.i. - Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 65/11, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure previste dall'articolo 25 del medesimo regolamento e dagli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05 e s.m.i., si applica per ogni infrazione una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, per l'operazione o la misura a cui si riferiscono gli impegni violati.

2. La percentuale della riduzione non può essere inferiore al 3% ed è determinata, ove pertinente, in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione secondo le modalità di cui all'allegato 7.

3. In caso di violazioni di più impegni si applica il cumulo delle riduzioni entro il limite massimo dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse.

4. Ove si accertino violazioni di gravità, entità e durata di livello massimo, o nei casi previsti dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea e dalle relative disposizioni attuative, il beneficiario è escluso dal sostegno della operazione o misura a cui si riferiscono gli impegni violati con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi erogati.



Art. 19 (3) e art. 20 del DM 30125 del 22.12.09 e s.m.i. - Cumulo delle riduzioni

In caso di violazioni di più impegni, si applica il cumulo delle riduzioni entro il limite massimo dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse (art. 19 c. 3).

In caso di cumulo delle riduzioni, si applicano innanzitutto le riduzioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) 1974/06 e s.m.i., quindi le riduzioni previste dal precedente articolo 19 (art. 20).

La Regione Abruzzo ha dato attuazione alle misure del PSR attraverso l'emanazione di bandi che identificano, in recepimento della normativa comunitaria sopra elencata, gli obblighi procedurali a cui devono sottostare i beneficiari dei contributi e, per ciascuna misura, gli impegni relativi alla messa in opera degli investimenti.

Gli investimenti oggetto delle varie misure prevedono, inoltre, il rispetto alla normativa comunitaria, nazionale e regionale ad essi applicabile.

Nella tabella che riporta la lista degli impegni di ciascuna misura/azione è individuato, per ciascun impegno, il relativo livello di attribuzione (alla misura, all'operazione) al fine di identificare l'importo su cui dovrà essere applicata la percentuale di riduzione.

Nell'esempio della tabella seguente, l'impegno AA è riferito alla misura, mentre l'impegno BB è riferito solo ad una specifica operazione: nel caso di violazione dell'impegno AA la riduzione/esclusione sarà operata a carico dell'importo complessivo ammesso per quella misura; nel caso di infrazione dell'impegno BB sarà ridotto soltanto l'importo corrispondente all'operazione.

Impegno riferito a →	Misura	Operazione
<i>Impegno AA</i>	X	
<i>Impegno BB</i>		X

Per ogni impegno si accerta se sono riscontrabili violazioni. Se queste sussistono si determina il corrispondente livello di violazione (basso = 1; medio =3; alto =5) alla luce di ciascun indicatore previsto dal regolamento (Gravità; Entità; Durata), secondo la seguente matrice:

Livello (o Classe) di violazione	Gravità	Entità	Durata
<i>Basso (1)</i>			
<i>Medio (3)</i>			
<i>Alto (5)</i>			

Una volta quantificati i tre indicatori si calcola la media aritmetica, che rappresenta il punteggio di riferimento per il calcolo della percentuale di riduzione (che sarà necessariamente compreso nell'intervallo 1-5), arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01 – 0,05) o per eccesso (> 0,05).

Ad esempio, supponendo che sia riscontrata la violazione di un impegno afferente ad un determinata azione. L'impegno è violato come indicato nella seguente tabella:

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
<i>Basso (1)</i>		1	
<i>Medio (3)</i>	3		3
<i>Alto (5)</i>			



si procede alla **somma dei tre valori** ($3+1+3 = 7$) e si calcola la **media aritmetica** ($7:3=2,33$) che risulta pari a 2,3 (2,33 arrotondato a 2,3).

Ai sensi dell'art. 19 comma 2 e dell'allegato 7 lettera b) del DM 30125 del 22.12.09 e s.m.i., la Regione Abruzzo individua le percentuali di riduzione maggiori del 3% (livello minimo) per gli altri due intervalli di punteggio (medio, alto).

La media ottenuta (identificata dalla lettera x) viene confrontata con i punteggi della seguente tabella al fine di individuare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio medio calcolato	Percentuale di riduzione corrispondente
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	10%
$x > 4,00$	15%

Nell'esempio sopra riportato, la riduzione ammonterebbe al 3% (2,3 rientra nell'intervallo 1-3) dell'importo totale della misura a cui si riferisce l'impegno violato.

Per ciascun impegno violato si calcolano gli importi delle riduzioni e delle esclusioni operate a carico dell'operazione o della misura eseguendo la sommatoria delle riduzioni e delle esclusioni, previa applicazione della regola del cumulo delle riduzioni di cui al sopra citato art. 20.

Ai fini dell'applicazione delle esclusioni previste all'articolo 19 del DM 30125 del 22.12.09 e s.m.i. sono considerate **violazioni di "livello massimo"** le infrazioni per le quali gravità, entità e durata siano quantificate tutte al livello alto (entità = 5 e gravità = 5 e durata = 5).

Come disposto dall'art.19 comma 4 del citato DM, ove si accertino **violazioni di gravità, entità e durata di livello massimo**, il beneficiario è **escluso dal sostegno della operazione o misura a cui si riferiscono gli impegni violati con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi erogati**.

Per quanto disposto dall'allegato 7 del DM 30125 del 22.12.09 e s.m.i., nei casi in cui la metodologia sopra descritta non è risultata applicabile a causa della mancanza di criteri di valutazione oggettivi e di parametri quantificabili e verificabili, si è provveduto ad individuare una o più fattispecie di violazione abbinando direttamente a ciascuna di esse una percentuale di riduzione del contributo concesso.

Le riduzioni così determinate possono essere applicate sull'importo complessivo della misura oppure, laddove pertinente, su una parte di essa.

5. ELENCO IMPEGNI

Tipologia di infrazione	Livello di disaggregazione dell'impegno		Base giuridica e fattispecie di violazione	Conseguenze (riduzione/esclusione)	tipologia di controllo: Amministrativo (100%), in loco (5%), ex post (1%)
	Misura	Operaz.			
False dichiarazioni rese deliberatamente.	X		Reg. 65/2011, art. 30(2) DM 30125/09 , art. 19, comma 4 e s.m.i	Decadenza ¹	Amministrativo In loco Ex post



Modifiche sostanziali all'operazione, apportate entro 5 anni (10 anni nel caso di immobili) dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori che: - ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione (incluso cambio di destinazione d'uso di un bene) o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o ad un ente; - siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario, della cessazione o rilocalizzazione dell'attività.		X	Reg. 1698/05, art. 72, par. 1 e s.m.i	Decadenza (entro i primi 5 anni e s.m.i.dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori) ²	Amministrativo In loco Ex post
Differenza tra l'importo dell'aiuto richiesto dal beneficiario nella domanda di pagamento (aiuto richiesto) e l'importo dell'aiuto risultante dalle verifiche di ammissibilità della domanda di pagamento (aiuto accertato).		X	Reg. 65/2011 art. 30, par. 1	Riduzione Se la differenza è > 3%, riduzione pari alla differenza tra i due importi	Amministrativo In loco
Presenza di doppio finanziamento.	X		Reg. 65/2011 art. 24(5)	Decadenza ³	Amministrativo
Perdita nel periodo d'impegno, dei requisiti (oggettivi e soggettivi) di ammissibilità/accesso alla misura previsti dal bando.	X		-Reg. 65/2011 -Bando misura 322 -Manuale delle procedure e dei controlli Misura 322	Decadenza	Amministrativo In loco Ex post
Riduzione del punteggio attribuito alla domanda di aiuto, così da non risultare utilmente collocata nella graduatoria definitiva per l'accesso al contributo.		X	-Bando misura 322 -Manuale delle procedure e dei controlli	Decadenza	Amministrativo In loco Ex post
Mancata esecuzione dei lavori.		X	-Reg. 65/2011 -Bando misura 322 -Manuale delle procedure e dei controlli Misura 322	Decadenza ⁴	Amministrativo In loco
Mancato rispetto del divieto di distogliere le agevolazioni finanziarie dalle finalità per le quali sono state concesse.		X	- Bando misura 322 - Manuale delle procedure e dei controlli Misura 322	Decadenza	Amministrativo In loco Ex post
Ritardo nella esecuzione dei lavori (salvo diverse disposizioni e/o proroga).		X	-Bando misura 322 -Manuale delle procedure e dei controlli - Misura 322	Decadenza per conclusione dei lavori oltre i termini massimi disponibili per le liquidazioni	Amministrativo In loco
Varianti non autorizzate.		X	-Bando misura 322 -Manuale delle procedure e dei controlli - Misura 322	Decadenza ⁵	Amministrativo In loco
Negazione esplicita e non giustificata all'accesso in azienda e alla documentazione necessaria ai funzionari incaricati della attività di controllo.	X		-Bando misura 322 -Manuale delle procedure e dei controlli -Misura 322	Decadenza ⁶	Amministrativo In loco Ex post
Violazione del vincolo di destinazione d'uso e non alienabilità nei 10 anni (per gli investimenti strutturali) nei 5 anni (per gli altri investimenti) successivi all'accertamento di avvenuta esecuzione delle opere		X	Reg. (CE) n. 1698/2005, art. 72 e s.m.i -Bando misura 322 -Manuale delle procedure e dei controlli - Misura 322	Decadenza ⁷	Amministrativo In loco Ex post
Manca del requisito di cantierabilità ovvero non essere nelle condizioni di consentire l'immediato avvio dei lavori.		X	-Bando 322 -Manuale delle procedure e dei controlli -Misura 322	Decadenza	Amministrativo In loco

Mancato rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni tecniche e amministrative disposte in sede di istruttoria, di accertamento finale e di controllo.	X	-Reg. 65/2011 art.30 -Bando misura 322 -Manuale delle procedure e dei controlli -Misura 322	Riduzione: - Scheda impegni accessori - Capitolo 7.	Amministrativo In loco Ex post
Mancata fornitura dei dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale della misura	X	-Reg. 65/2011 art.30 -Bando misura 322 -Manuale delle procedure e dei controlli -Misura 322	Riduzione: - Scheda impegni accessori - Capitolo 7.	Amministrativo In loco Ex post
Mancata comunicazione delle variazioni intervenute nel periodo di impegno che abbiano comportato modifiche sostanziali alle opere realizzate.	X	-Reg. 65/2011 art.30 -Bando misura 322 -Manuale delle procedure e dei controlli -Misura 322	Riduzione: - Scheda impegni accessori - Capitolo 7.	Amministrativo In loco Ex post
Effettuazione di lavori in variante rispetto al progetto approvato prima della presentazione della richiesta di variante e qualora la stessa risulti ammissibile.	X	-Reg. 65/2011 art.30 -Bando misura 322 -Manuale delle procedure e dei controlli - Misura 322	Riduzione: - Scheda impegni accessori - Capitolo 7.	Amministrativo
Mancanza delle tabelle di informazione e pubblicità.	X	-All. VI punto 2.2 del reg. 1974/06 e s.m.i. e Art. 30 del Reg. 65/2011 art. 19 del DM n° 30125 22/12/09 e s.m.i -Bando misura 322 -Manuale delle procedure e dei controlli - Misura 322	Riduzione: - Scheda impegni accessori - Capitolo 7.	Amministrativo In loco Ex post
Tabelle di informazione e pubblicità non conformi a quanto indicato nel bando, nonché alle disposizioni in materia di informazione e pubblicità.	X	-All. VI punto 2.2 del reg. 1974/06 e s.m.i. e Art. 30 del Reg. 65/2011 art. 19 del DM n° 30125 22/12/09 e s.m.i -Bando misura 322 -Manuale delle procedure e dei controlli - Misura 322	Riduzione: - Scheda impegni accessori - Capitolo 7.	Amministrativo In loco Ex post
Mancanza di un sistema contabile distinto.	X	Art. 75 del Reg. 1698/05 e s.m.i. Art. 19 del DM n° 30125 22/12/09 e s.m.i -Bando misura 322 -Manuale delle procedure e dei controlli -Misura 322	Riduzione: - Scheda impegni accessori - Capitolo 7.	Amministrativo
Mancata o tardiva comunicazione di cause di forza maggiore.	X	- Art. 47,c. 2 del Reg. 1974/06 e s.m.i.+ - Art. 30 del Reg. 65/2011 art. 19 del DM n° 30125 22/12/09 e s.m.i Bando misura 322 -Manuale delle procedure e dei controlli -Misura 322	Riduzione: - Scheda impegni accessori - Capitolo 7.	Amministrativo In loco Ex post
Non inviare o far pervenire la copia cartacea della domanda informatizzata entro il termine fissato a decorrere dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande.	X	-Reg. 65/2011 -Bando misura 322 -Manuale delle procedure e dei controlli - Misura 322	Decadenza	Amministrativo



Non inviare o far pervenire la documentazione mancante al momento della presentazione della domanda di contributo o della correzione degli errori sanabili entro il termine fissato dalla specifica relativa richiesta del SIPA competente.	X	-Reg. 65/2011 -Bando misura 322 -Manuale delle procedure e dei controlli - Misura 322	Decadenza	Amministrativo
Non inviare o far pervenire la documentazione integrativa richiesta dal SIPA competente entro e non oltre il termine fissato dallo stesso Servizio.	X	--Reg. 65/2011 -Bando misura 322 -Manuale delle procedure e dei controlli - Misura 322	Decadenza	Amministrativo
Non realizzare, fatti salvi i previsti casi di forza maggiore, il programma d'investimento nei tempi previsti e/o concessi con eventuali proroghe, che risponda a requisiti di funzionalità e completezza nel rispetto delle finalità, della natura e condizioni di esecuzione del progetto approvato e delle disposizioni attuative, fatte salve eventuali varianti concesse, ed in conformità agli obblighi previsti dalla normativa vigente.	X	-Reg. 65/2011 -Bando misura 322 -Manuale delle procedure e dei controlli - Misura 322	Decadenza	Amministrativo In loco Ex post
Mancato raggiungimento degli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento. La decadenza dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi incide sull'ammissione a finanziamento della domanda.	X	-Reg. 65/2011 -Bando misura 322 -Manuale delle procedure e dei controlli - Misura 322	Decadenza	Amministrativo In loco Ex post
Mancato raggiungimento degli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento. La decadenza parziale dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi non incide sull'ammissione a finanziamento della domanda.	X	--Reg. 65/2011 -Bando misura 322 -Manuale delle procedure e dei controlli - Misura 322	Riduzione: - Scheda di Valutazione 1 - Capitolo 8.	Amministrativo In loco Ex post
Mancata presentazione della documentazione necessaria per la liquidazione della domanda di pagamento del saldo del contributo, comprensiva di tutta la necessaria documentazione, entro i termini prescritti dal bando	X	--Reg. 65/2011 -Bando misura 322 -Manuale delle procedure e dei controlli - Misura 322	Decadenza	Amministrativo

¹ Nel caso di una falsa dichiarazione deliberatamente resa dal beneficiario, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione. Inoltre, il beneficiario è escluso dalla concessione del sostegno per la stessa misura per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.

² Eccezioni:

- subentro di un beneficiario che soddisfi i requisiti di ammissibilità e dimostri almeno pari requisiti ai fini della valutazione;
- in caso di cessazione definitiva, adempimento di almeno i 4/5 dell'impegno, in mancanza di possibilità di subentro;
- cause di forza maggiore
- approvazione di varianti.

Il cambio di destinazione d'uso di un bene entro il periodo vincolativo previsto dall'art. 72 è punito con la revoca e la restituzione (maggiorata degli interessi) dell'importo relativo a quel bene. Non è da ritenersi disatteso il vincolo di destinazione del bene qualora un impianto fisso oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, dandone preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo.

³ In caso di doppio finanziamento irregolare si considera che il beneficiario abbia agito deliberatamente e si applica la decadenza ai sensi dell'art. 30 (2) del Reg. 65/2011.

⁴ La decadenza non si applica qualora l'intervento realizzato parzialmente risulti organico e funzionale all'attività dell'azienda, ovvero che non vengano meno gli obiettivi e i parametri che hanno reso finanziabile l'iniziativa.

⁵ La decadenza totale è stabilita nel caso in cui la variante non autorizzata comprenda spese non previste e modifichi sostanzialmente la natura e la finalità dell'investimento ammesso.



⁶ Tale impegno è considerato essenziale, pertanto se disatteso, non consente il raggiungimento degli obiettivi prefissati con la realizzazione dell'operazione. Tale inadempienza si configura come condizione di non ammissibilità comportando, quindi, la decadenza della domanda di aiuto o di pagamento (esclusione dall'aiuto), in quanto sussiste una negazione esplicita e non giustificata all'accesso agli appezzamenti e agli impianti dell'azienda per le attività di ispezione e controllo previste, anche in riferimento all'accesso alla documentazione ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli.

⁷ Non si applica la decadenza qualora si verifichi trasferimento parziale o totale dell'azienda ad altro soggetto (per cessione parziale o totale, affitto parziale o totale, ecc.) e chi subentra, nella proprietà o conduzione dell'azienda, assume l'impegno del cedente per la durata residua.

6. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNE TIPOLOGIE DI VINCOLO

Vincolo di non alienabilità e di destinazione di durata decennale per i beni immobili e quinquennale per ogni altro bene.

Ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005, art. 72, e s.m.i. i beni oggetto di finanziamento devono restare acquisiti all'operazione per 5 anni dalla concessione del contributo.

Sulla base di quanto previsto dalla normativa comunitaria e dalle Linee guida nazionali, si stabilisce che durante tale periodo vincolativo quinquennale, eventuali inadempienze (alienazione del bene, cambio di destinazione d'uso del bene o porzione di bene) dovranno essere sanzionate in base al disposto dell'art. 29 del Reg. CE 65/2011, con l'esclusione dal sostegno dal FEASR e il recupero degli importo già versati.

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli ex post.

Parametri di valutazione: verifica del rispetto del vincolo di destinazione d'uso del bene.

Vincolo di destinazione d'uso del bene.

Per le variazioni di destinazioni d'uso, in presenza di autorizzazioni previste, non si applicano riduzioni dell'importo finanziato.

In caso di cambio di destinazione d'uso ed in assenza di autorizzazioni ma comunque per usi connesso al ciclo produttivo aziendale, si applica la riduzione dell'importo.

In caso di cambio di destinazione d'uso al di fuori dell'attività agricola, si applica la decadenza dal sostegno con il recupero dell'importo erogato.

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli ex post.

Parametri di valutazione: verifica del rispetto del vincolo di destinazione d'uso del bene.

Impegno alla conduzione dell'azienda per almeno il periodo di vincolo degli investimenti (5 anni).

Il vincolo è stabilito dalla data dell'accertamento dell'avvenuta esecuzione delle opere e per il relativo impegno a non apportare modifiche volontarie nella consistenza aziendale tali da vanificare la rispondenza degli investimenti realizzati agli obiettivi pianificati, fatti salvi i casi di forza maggiore.

In caso di interruzione anticipata della conduzione dell'azienda nei primi 5 anni, si applica la decadenza dal sostegno con il recupero dell'importo erogato.

In caso di trasferimento parziale o totale dell'azienda ad altro soggetto (per cessione parziale o totale, affitto parziale o totale, ecc.), chi subentra nella proprietà o conduzione dell'azienda deve assumere l'impegno del cedente per la durata residua.

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli in loco e documentali.

Parametri di valutazione: verifica del rispetto dell'impegno di conduzione dell'azienda nel periodo previsto.



7. SCHEDE IMPEGNI ACCESSORI

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la **riduzione parziale del contributo**.

Di seguito sono elencati gli impegni accessori, con i punteggi agli stessi attribuiti e le modalità di calcolo delle relative riduzioni.

GRAVITÀ - Impegni		n.p.	sì	no
1	Effettuazione di lavori in variante rispetto al progetto approvato prima della presentazione della richiesta di variante e qualora la stessa risulti ammissibile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
2	Mancanza delle tabelle di informazione e pubblicità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
3	Tabelle di informazione e pubblicità non conformi a quanto indicato nel bando	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
4	Mancanza di un sistema contabile distinto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
5	Mancata o tardiva comunicazione di cause di forza maggiore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
6	Non fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale della misura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4
7	Mancato rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni tecniche e amministrative disposte in sede di istruttoria, di accertamento finale e di controllo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5
8	Mancata comunicazione delle variazioni intervenute nel periodo di impegno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
		totale		
Classe di violazione:				
<input type="checkbox"/> <i>bassa</i> : somma compresa tra 1 e 5				
<input type="checkbox"/> <i>media</i> : somma compresa tra 6 e 10,				
<input type="checkbox"/> <i>alta</i> : somma uguale o superiore a 10				

ENTITÀ - Importo investimento ammesso a contributo in fase istruttoria:	
<input type="checkbox"/> Bassa	fino a 50.000,00 €
<input type="checkbox"/> Media	sopra 50.000 e fino a 200.000,00
<input type="checkbox"/> Alta	sopra 200.000,00

DURATA	
<input type="checkbox"/> Bassa	Un'infrazione di cui al punto da 1 a 8
<input type="checkbox"/> Media	Da 2 a 4 infrazioni di cui al punto da 1 a 8
<input type="checkbox"/> Alta	5 o più infrazioni di cui al punto da 1 a 8

Esempio di calcolo

Il beneficiario, titolare di un investimento ammesso a contributo pari ad € 45.000, non ha provveduto a comunicare la variazione intervenuta nel periodo di impegno, che ha comportato modifiche sostanziali alle opere realizzate (infrazione n. 8, equivalente a 3 punti) e non ha predisposto le tabelle informative richieste dal regolamento (infrazione n. 2 equivalente a 1 punto).

Calcolo della classe di violazione:

Il punteggio totale derivante dalla somma delle singole violazioni è $(3 + 2) = 5$.

La classe di violazione è pertanto *bassa*.

Calcolo dell'entità:

Con un importo del progetto approvato di € 45.000,00 l'entità è *bassa*.

Calcolo della durata:


Due infrazioni commesse (infrazioni n. 8 e n. 2).

La durata è pertanto *media*.

Determinazione riduzione:

Per il calcolo della riduzione da applicare si inseriscono nella matrice i valori rilevati:

Livello (o Classe) di violazione	Gravità	Entità	Durata
<i>Basso (1)</i>	1	1	
<i>Medio (3)</i>			3
<i>Alto (5)</i>			



Si procede quindi alla **somma dei tre valori** $(1+1+3) = 5$ e si calcola la **media aritmetica** $(5:3 = 1,3)$ che risulta pari a 1,3 (1,33 arrotondando a 1,3).

Il punteggio compreso tra 1 e 3 corrisponde ad una riduzione del 3% sul contributo spettante (vedi capitolo 4 – modalità di calcolo delle riduzioni gradualità per mancato rispetto degli impegni).

8. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER DETERMINATE TIPOLOGIE DI IMPEGNI

Ai sensi dell'articolo 19 comma 2 la Regione o l'Autorità di gestione può individuare altre percentuali di riduzione maggiori del 3% (livello minimo) per gli altri due intervalli di punteggio da definire (medio ed alto).

Laddove non sia possibile identificare alcuna pertinenza tra l'infrazione di un impegno ed i parametri di valutazione delle gravità, entità e durata, le percentuali di riduzione sono direttamente abbinate agli impegni corrispondenti al fine di operare le riduzioni e le esclusioni in caso di violazione degli stessi.

Analizzando le fattispecie di possibili infrazioni agli impegni assunti dai beneficiari delle misure considerate, per alcune tipologie di impegni, non è risultato possibile identificare una piena pertinenza tra dette infrazioni e tutti gli indici di verifica - gravità, entità e durata - identificati all'art. 19 del DM 30125/2009 e s.m.i.

Si è pertanto provveduto, ai sensi di quanto previsto dall'Allegato n. 7 al sopra citato D.M., ad abbinare direttamente le percentuali di riduzione alle fattispecie di violazione degli impegni, al fine di poter determinare le riduzioni e le esclusioni in caso di violazioni degli stessi.

Di seguito si riportano le fattispecie di violazione e le corrispondenti percentuali di riduzione.

18/08/2013
 18/08/2013
 18/08/2013

8.1 Scheda di valutazione n.° 1

Programma Sviluppo Rurale	Abruzzo	Misura	322 - Sviluppo e rinnovamento dei villaggi	Azione
Descrizione impegno (art.18 par. 1 REG 65/2011)				
Raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento. La decadenza parziale si verifica se il mancato raggiungimento degli obiettivi non incide sull'ammissione a finanziamento.				
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione				
PSR 2007-2013, Avviso pubblico misura 322				
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione dell'importo su cui sarà applicata la riduzione)	Misura	gruppo di coltura		
	operazione (azione)	Coltura		
	decadenza totale	(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)		
tipologia di penalità	esclusione	X		
	riduzione graduale	campo di applicazione	X (5%) controllo in loco	
			X (1%) controllo ex-post (controllo campione)	
impegno pertinente di condizionalità				
descrizione modalità di verifica documentale				
Verifica documenti giustificativi				
descrizione modalità di verifica presso l'azienda				
Sopralluogo in azienda				

CLASSE DI VIOLAZIONE	ENTITA'	GRAVITA'	DURATA
Basso (1)	Importo Contributo Concesso X < 50.000	Sommatoria, compresa tra 0% e 15%, degli scostamenti (del progetto approvato) delle singole operazioni/interventi che compongono il progetto	n.a.
Medio (3)	Importo Contributo Concesso euro 50.000 ≤ X < euro 100.000	Sommatoria, compresa tra 15% e 30%, degli scostamenti (del progetto approvato) delle singole operazioni/interventi che compongono il progetto	n.a.
Alto (5)	Importo Contributo Concesso euro 100.000 ≤ X ≤ euro 200.000	Sommatoria, superiore al 30%, degli scostamenti (del progetto approvato) delle singole operazioni/interventi che compongono il progetto	n.a.

9. GLOSSARIO

TIPOLOGIE DI CONTROLLO:

Controllo amministrativo

A norma dell'articolo 11 del reg. CE 65/2011 comma 1 e 2, "Tutte le domande di aiuto e di pagamento, nonché le altre dichiarazioni presentate da beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi. Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità". Essi "comprendono, se possibile e appropriato, controlli incrociati, tra l'altro con i dati del SIGC. I controlli incrociati si applicano come minimo alle particelle e al bestiame oggetto di una misura di sostegno allo scopo di evitare ogni pagamento indebito di aiuti". Oltre che avvalersi dei dati del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), tali controlli si avvarranno di tutti gli elementi documentali allegati alla domanda di aiuto/ di pagamento

Ai sensi dell'articolo 24 del Reg. (CE) n. 65/2011:

1. "Tutte le domande di aiuto e di pagamento, nonché le dichiarazioni presentate da beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi. Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di discrepanze".
2. "I controlli amministrativi sulle domande di aiuto comprendono in particolare la verifica:
 - (a) dell'ammissibilità dell'operazione oggetto della domanda di sostegno;
 - (b) della conformità ai criteri di selezione fissati nel programma di sviluppo rurale;
 - (c) della conformità dell'operazione per la quale è chiesto il sostegno con la normativa dell'Unione e nazionale, in particolare, ove applicabile, in materia di appalti pubblici; di aiuti di Stato e di altre norme obbligatorie previste dalla normativa nazionale o dal programma di sviluppo rurale;
 - (d) della ragionevolezza dei costi dichiarati, valutati con un sistema di valutazione adeguato, ad esempio in base a spese di riferimento o al raffronto delle diverse offerte, oppure esaminati da un comitato di valutazione;
 - (e) dell'affidabilità del richiedente in base a eventuali altre operazioni cofinanziate che ha realizzato a partire dal 2000".
3. I controlli amministrativi sulle domande di pagamento comprendono in particolare, e nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica:
 - (a) della fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati;

(b) della realtà della spesa oggetto della domanda;

(c) della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di aiuto.

4. I controlli amministrativi sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso. Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di non effettuare tali visite per ragioni debitamente giustificate, quali le seguenti:

(a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco da svolgere a norma dell'articolo 25;

(b) l'operazione consiste in un investimento di piccola entità;

(c) lo Stato membro ritiene che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità dell'aiuto o di mancata realizzazione dell'investimento.

La decisione di cui al secondo comma, e i relativi motivi, formano oggetto di registrazione.

5. I controlli amministrativi comprendono procedure intese a evitare doppi finanziamenti irregolari attraverso altri regimi nazionali o dell'Unione o attraverso altri periodi di programmazione. In presenza di altre fonti di finanziamento, nell'ambito dei suddetti controlli si verifica che l'aiuto totale percepito non superi i massimali di aiuto ammessi.

6. I pagamenti sostenuti dai beneficiari sono comprovati da fatture e da documenti probatori. Ove ciò non risulti possibile, tali pagamenti devono essere comprovati da documenti aventi forza probatoria equivalente

In presenza di altre fonti di finanziamento, nell'ambito dei suddetti controlli si verifica che l'aiuto totale percepito non superi i massimali di aiuto ammessi.

7. Per quanto riguarda il sostegno relativo ai sistemi qualità riconosciuti dagli Stati membri, a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e sm.i., per verificare il rispetto dei criteri di ammissibilità gli organismi pagatori possono avvalersi, se del caso, di prove ricevute da altri servizi, enti o organizzazioni. Tuttavia devono accertarsi che il funzionamento di tali servizi, enti o organizzazioni risponda a norme sufficienti ai fini del controllo della conformità dei criteri di ammissibilità.

Controllo In loco

A norma dell'articolo 12 del reg. CE 65/2011, "*Il numero complessivo di controlli in loco relativi alle domande di pagamento presentate nel corso di ogni anno civile riguarda almeno il 5 % dei beneficiari contemplati dal presente titolo.*". A norma dell'articolo 14 del reg. cit., si sottolinea che i controlli in loco "*riguardano tutti gli impegni e gli obblighi di un beneficiario che è possibile controllare al momento della*


"visita". Tali controlli prevedono tutte le verifiche che è possibile effettuare in azienda, sia su elementi documentali, sia su elementi concreti (controllo "speditivo"), volte ad accertare il rispetto degli impegni assunti dal richiedente.

Controlli ex post: Reg. (CE) n.65/2011, Articolo 29

1. Sono realizzati controlli ex post su operazioni connesse a investimenti per verificare il rispetto degli impegni contemplati dall'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e s.m.i o descritti nel programma di sviluppo rurale.
2. I controlli ex post coprono, per ogni anno civile, almeno l'1 % della spesa FEASR per le operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni di cui al paragrafo 1 e per le quali è stato pagato il saldo a carico del FEASR. Vengono considerati solo i controlli svolti fino alla fine dell'anno in questione.
3. Il campione di operazioni da sottoporre ai controlli di cui al paragrafo 1, si basa su un'analisi dei rischi e dell'impatto finanziario delle varie operazioni, gruppi di operazioni o misure. Una parte del campione viene selezionata a caso.

Controlli amministrativi sulle autocertificazioni ai sensi del DPR 445 del 2000, articoli 46 e 47.


Tipologia di penalità: decadenza totale (D); esclusione annuale (E); riduzione graduale (G).



La presente copia è
conforme all'originale

e si compone di n°

8 *favcedade*


29 MAG. 2013

Per. Agr.
Giulia Di Cesar